



CITTA' DI MONTESILVANO

(Provincia di Pescara)

Settore VIII

Manutenzione del Verde Pubblico



REGOLAMENTO PER LA TUTELA E L'IGIENE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

(Approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 21.01.2011)

(Integrato con delibera di C.C. n. 117 del 15.12.2012 – art. 38 bis)

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Premessa

TITOLO I : FINALITA' E MOTIVAZIONI DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

TITOLO II : FUNZIONI, TIPOLOGIE E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL VERDE URBANO

Art. 2 - Ambito di applicazione

TITOLO III : COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE

Art. 3 - Il Cittadino e le Associazioni

Art. 4 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del Verde Pubblico

Art. 5 – Gestione Parchi Pubblici

Art. 6 Utilizzazione delle aree verdi pubbliche per manifestazioni ed eventi

TITOLO IV : FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 7 Uso e tutela delle aree a verde pubblico

Art. 8 Condotta dei cani in aree pubbliche

TITOLO V – MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

Art. 9 Tutele

Art.10 Abbattimenti

Art. 11 Potatura

Art. 12 - Aree di pertinenza delle alberature di nuovo impianto

Art. 13 - Nuovi impianti e sostituzione di alberature stradali

TITOLO VI - MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI PRIVATE

Art. 14 Criteri generali

Art. 15 Tutele

Art. 16 Abbattimenti

Art. 17 Potature

Art. 18 Aree di pertinenza delle alberature

Art. 19 Nuovi impianti e sostituzioni

TITOLO VII – NORME DI SALVAGUARDIA

Art. 20 Salvaguardia delle piante e del suolo

Art. 21 Salvaguardia dei terreni incolti

Art. 22 Altri interventi prescritti

Art. 23 Smaltimento dei rifiuti vegetali

TITOLO VIII - NORME PER LA DIFESA FITOSANITARIA

Art. 24 Criteri generali

Art. 25 Criterio della prevenzione

Art. 26 Misure fitosanitarie

TITOLO IX SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO CON SPONSORIZZAZIONE DELL'INTERVENTO.

Art. 27 – Sponsorizzazione

Art. 28 – Individuazione delle aree verdi oggetto di sponsorizzazione

Art. 29 – Gestione dell'area verde

Art. 30 – Obblighi e responsabilità degli "sponsor"

Art. 31 – Individuazione dello sponsor

Art. 32 – Esclusione dai contratti di sponsorizzazione – Facoltà di rifiuto

Art. 33 - Contratto

Art. 34 - Manutenzioni e controlli

Art. 35 - Lavori da eseguire a cura del Comune

Art. 36 - Cartellonistica pubblicitaria dello sponsor

Art. 37 - Infrazioni a norme e/o regolamenti

Art. 38 - Scadenza del contratto

Art. 38 bis - Manutenzione aiuole e piccole aree verdi in gestione a privati

TITOLO X SANZIONI

Art. 39 Definizione delle sanzioni

Art. 40 Sanzioni

TITOLO XI NORME SULLA VIGILANZA, ENTRATA IN VIGORE ED IN CONTRASTO CON IL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 41 Vigilanza

Art. 42 Entrata in vigore

Art. 43 Incompatibilità ed abrogazione di norme

ALLEGATI

ALLEGATO N.1: MODULO PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO DI ALBERATURE

ALLEGATO N.2 : ELENCO DELLE PRICIPALI SPECIE ARBOREE SUDDIVISE IN CLASSI DI GRANDEZZA

ALLEGATO N. 3 : SCHEMI PER LA TUTELA DEGLI ALBERI NELLE AREE DI CANTIERE

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Premessa

1. Il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di "valori paesaggistici" da tutelare, svolgendo funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche e sociali e rivestendo un ruolo di educazione ambientale e di miglioramento della qualità urbana.
2. Oltre ad avere un importante valore estetico-paesaggistico, il verde svolge anche funzioni essenziali per la salute pubblica come elemento migliorativo del microclima.
3. Le piante in città infatti interagendo con l'atmosfera, svolgono un'importante funzione contrastando l'inquinamento atmosferico, termico, chimico e acustico.
4. E' oramai ampiamente riconosciuto e confermato da numerose ricerche scientifiche, che la presenza di quantità di alberi di alto fusto e di verde in piena terra migliora sostanzialmente il microclima, la qualità dell'aria e il ciclo delle acque. Con l'impianto di centinaia di alberi e di ampie zone ricoperte da prato si ha un aumento delle zone d'ombra e dell'umidità con conseguente abbassamento della temperatura estiva in tutta l'area interessata, con effetti significativi anche per un risparmio energetico determinato da un minor uso, nei mesi caldi, degli impianti di condizionamento. La barriera verde rende più salubre l'aria con un assorbimento diretto di sostanze inquinanti quali ozono, ossidi di azoto e di zolfo, l'intercettazione di particolato atmosferico (polvere, cenere, fumo), il rilascio di ossigeno grazie alla fotosintesi, l'evapotraspirazione e l'ombreggiamento che, abbassando la temperatura dell'aria, favorisce i moti convettivi delle correnti d'aria negli strati prossimi al suolo, migliorandone il ricambio.
5. Il verde della nostra città, dai grandi parchi alle aree verdi minori, dalle sponde fluviali alla collina, dalle aree pubbliche a quelle private, è stato sottoposto negli ultimi anni ad un'intensa usura che sovente ne ha ridotto le stesse funzioni ecologiche e in alcuni casi la sopravvivenza.
6. Per questi motivi la progettazione delle aree verdi, la loro gestione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma soprattutto tutti gli altri interventi che fanno capo a Settori diversi dell'Amministrazione, ad Enti esterni ed ai privati, che incidono in qualche misura su aree verdi o alberate, devono essere attuati nel rispetto del patrimonio naturale esistente in città e in conformità alle condizioni ambientali in cui questa si sviluppa.

TITOLO I : FINALITA' E MOTIVAZIONI DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il Comune di Montesilvano, nell'ambito della propria programmazione ed in armonia con i principi del proprio statuto, riconosce l'importanza vitale che il patrimonio vegetale riveste ai fini ecologici, paesaggistici, culturali e storici nelle aree urbane e conseguentemente favorisce la tutela, il miglioramento e l'incremento del patrimonio vegetale esistente nell'ambiente urbano.

2. L'Amministrazione comunale, in coerenza con le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, assicura sul proprio territorio la conservazione, la cura e la corretta manutenzione del patrimonio vegetale.

3. Il Comune adotta inoltre tutte le azioni necessarie a garantire la corretta e piena fruizione del verde pubblico e privato, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e di igiene pubblica.

4. È compito dell'Amministrazione comunale:

a) preservare le aree verdi e la vegetazione arborea ed arbustiva; b) regolamentare l'attività di manutenzione (potatura, abbattimento, difesa sanitaria, impianto, cure colturali, ecc.) della vegetazione urbana arborea ed arbustiva;

c) disciplinare la fruizione delle aree verdi pubbliche, ai fini della tutela, della sicurezza pubblica e dell'igiene.

TITOLO II : FUNZIONI, TIPOLOGIE E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL VERDE URBANO

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli individui arborei – sia su aree di proprietà pubblica che privata – ed alle aree verdi pubbliche fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 3 ed integra le norme contenute nei seguenti regolamenti e codici: regolamento edilizio comunale, regolamento di igiene urbana, codice della strada, codice penale, codice civile, legislazione nazionale e regionale in materia di tutela e protezione della natura, legislazione nazionale e regionale in materia di polizia forestale.

2. I proprietari, possessori, conduttori o detentori a qualsiasi titolo, pubblici o privati, di terreni, siano esse persone fisiche o giuridiche, sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dal presente regolamento.

3. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano nei seguenti ambiti:

a) agli impianti arborei industriali quali frutteti e vigneti ed agli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive; tali impianti per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitano lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente;

- b) alle zone boscate, soggette alle leggi regionali ;
- c) agli alberi ed ai gruppi di alberi per i quali sono stabilite particolari o più severe forme di protezione in base alle leggi ed alle normative vigenti;
- d) alle piante a dimora su superfici adibite alla produzione in aziende vivaistiche;
- e) agli alberi ornamentali appartenenti a specie o varietà che a piena maturità non raggiungono una altezza di metri tre ed a quelle ricadenti in aree non sottoposte a vincolo ambientale/paesaggistico aventi circonferenza (misurata ad un metro da terra) inferiore a sessanta centimetri;
- f) agli alberi a portamento cespuglioso ed ai cespugli.

4. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano nei seguenti ambiti:

- a) in tutte le aree per le quali vigono le norme del regolamento edilizio;
- b) alle alberature in proprietà pubbliche e private, comprese quelle collocate lungo le strade;
- c) alle alberature di specie tipiche del territorio comunale (ad esempio il Pinus pinea e l'eucaliptus), disposte sia singolarmente che in filari o in gruppi lungo fossi, corsi e specchi d'acqua, fondi agricoli e nelle adiacenze di fabbricati rurali.

TITOLO III : COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE

Art. 3 - Il Cittadino e le Associazioni

1. Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica, sulla base delle specifiche motivazioni precedentemente descritte;
2. Il Comune di Montesilvano promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite Associazioni) alle attività di tutela e valorizzazione del verde;
3. La progettazione di nuove aree verdi diviene occasione privilegiata di accrescimento culturale se coinvolge direttamente i potenziali fruitori, i cittadini, attraverso forme organizzate di cittadinanza e progettazione partecipata.

Art. 4 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del Verde Pubblico

1. Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde;
2. L'Amministrazione Comunale promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte;

3. Le regole inerenti la fruizione del verde pubblico, oltre che ad essere previste dal presente Regolamento, sono richiamate nel Regolamento di Polizia Urbana ed esposte nelle principali aree verdi pubbliche, mediante apposita cartellonistica;

4. Sono riconosciute come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde anche le attività ordinarie di manutenzione del verde. L'Amministrazione comunica alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, ecc.) mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, opuscoli illustrativi ed adeguata cartellonistica di cantiere.

Art. 5 – Gestione Parchi Pubblici

1. L'Amministrazione, al fine di tutelare e valorizzare il verde pubblico, ha facoltà di concedere in gestione a ditte specializzate nella realizzazione e manutenzione di aree verdi i Parchi Pubblici presenti sul territorio comunale, per l'installazione di chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande, giochi e strutture similari.

2. La scelta del soggetto privato cui affidare la gestione dei parchi avverrà sulla base delle procedure previste da appositi bandi pubblici a cui si farà riferimento per il rilascio concessione. La concessione regolerà anche i termini per la manutenzione dei Parchi.

3. Con provvedimento della Giunta Municipale, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere individuati i Parchi Pubblici per i quali è possibile l'affidamento in gestione.

Art. 6 Utilizzazione delle aree verdi pubbliche per manifestazioni ed eventi

1. L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola e associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità dello stesso da parte della collettività. Su richiesta di Enti (pubblici o privati), Associazioni od anche di Gruppi di cittadini, l'Amministrazione Comunale, previo parere vincolante del Settore Gestione Verde Pubblico, può autorizzare lo svolgimento, nell'ambito delle predette aree verdi, di manifestazioni culturali non aventi finalità di lucro.

I richiedenti l'utilizzo di tali aree, per ottenere il rilascio delle relative autorizzazioni, dovranno presentare all'Ufficio competente in materia di Occupazione Suolo Pubblico, almeno 30 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'iniziativa, istanza in carta semplice, accompagnata da un progetto particolareggiato e descrittivo. Il Settore Gestione del Verde Pubblico, esaminata la documentazione, rilascerà il relativo parere tecnico vincolante.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di stipulare convenzioni con organizzazioni e associazioni al fine di valorizzare e tutelare il patrimonio verde cittadino;

3. In particolare, per il rilascio dell'autorizzazione alla utilizzazione delle aree pubbliche per eventi e manifestazioni il soggetto richiedente dovrà presentare apposita domanda carta semplice al Dirigente del Settore Manutenzione Verde Pubblico, indicando le date dell'evento, l'area richiesta ed allegando la seguente documentazione:

- relazione descrittiva sintetica dell'evento in programma e delle attività previste;
- programma di dettaglio della manifestazione/evento;
- planimetria dell'area, in scala adeguata, con puntuale descrizione di tutti i manufatti che devono essere installati, dei loro allacciamenti, del loro funzionamento e dei presidi igienico-sanitari.

4. Il richiedente, ove autorizzato, dovrà impegnarsi ad effettuare la pulizia finale dell'area ed a costituire cauzione in misura determinata dall'ufficio comunale competente in funzione della estensione e della durata della manifestazione in misura di € 0,20 per ogni metro quadrato di superficie utilizzata, e comunque non inferiore a € 200,00. Lo svincolo della cauzione potrà avvenire, al termine dell'evento, successivamente all'accertamento con sopralluogo da parte dei tecnici comunali dell'assenza di danni a strutture e piante e della avvenuta pulizia dell'area da parte del soggetto autorizzato. Nel caso in cui il concessionario non proceda al ripristino dovuto, previa messa in mora dello stesso, l'Amministrazione potrà procedere, senza formalità di sorta, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, all'incameramento della cauzione.

5. Nel caso di eventi e manifestazioni che usufruiscono del patrocinio dell'Amministrazione Comunale, il Dirigente del Settore Manutenzione Verde Pubblico potrà autorizzare il richiedente a derogare dall'obbligo di costituzione della cauzione di cui al precedente punto 4, riservandosi di detrarre le somme eventualmente necessarie alla pulizia e sfalcio dell'area ed al ripristino degli eventuali danni dal contributo concesso; in tal caso, l'effettiva erogazione del contributo da parte dell'Amministrazione potrà avvenire – limitatamente al valore della cauzione determinato come indicato al punto 4 – solo successivamente al parere favorevole reso dall'Ufficio tutela verde a seguito di sopralluogo di restituzione dell'area.

6. Nel caso pervengano più domande concorrenti per l'utilizzazione della medesima area nello stesso periodo, la preferenza verrà accordata seguendo l'ordine di arrivo delle domande, ferma restando la possibilità della Giunta comunale di derogare a tale criterio in caso di rilevante interesse pubblico o sociale di una domanda rispetto alle altre concorrenti.

7. Per la realizzazione delle manifestazioni ed eventi di cui al comma 1 i soggetti autorizzati dovranno comunque rispettare le seguenti prescrizioni:

- eventuali fuochi da cucina e forni dovranno essere posti al di fuori delle aree di proiezione della chioma degli alberi, opportunamente distanziati dalle piante in genere e comunque non a contatto diretto dei tappeti erbosi;
- le piante non dovranno essere utilizzate per affissioni e sostegno in genere. Qualora si rendesse necessaria l'installazione di materiale elettrico, essa dovrà essere autorizzata dall'Ufficio comunale competente, il quale dovrà disporre il fissaggio delle stesse con materiali idonei ed atti ad evitare danni alle piante;
- attorno alle piante dovrà essere lasciata libera un'area di diametro non inferiore a tre metri, onde non danneggiare gli apparati radicali. Per evitare il costipamento del terreno, entro tale area non dovranno essere installate strutture di alcun genere né potranno essere temporaneamente depositati materiali o attrezzature;
- l'accesso dei mezzi di servizio alle varie strutture dovrà avvenire esclusivamente su viali all'uopo predisposti, ove esistenti;
- il richiedente dovrà provvedere a proprie spese e cura al ripristino dei tappeti erbosi sottostanti le installazioni e le strutture della manifestazione. Le modalità tecniche e le entità dell'intervento di ripristino (che potrà comprendere, a seconda del danneggiamento, operazioni di risemina, concimazione e rigenerazione) verranno precisate dall'Ufficio Manutenzione Verde Pubblico.

8. Al richiedente sarà addebitata ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi nelle giornate della manifestazione e durante la preparazione e lo smantellamento della stessa. La valutazione dei danni arrecati alle alberature, alla pavimentazione, al manto erboso e alle strutture verrà eseguita dai competenti uffici comunali per l'addebito al richiedente.

9. La responsabilità civile e penale per caduta di alberi e di loro parti (anche con il concorso di eventi atmosferici), causata da interventi eseguiti dagli organizzatori della manifestazione, rimane a carico degli stessi.

TITOLO IV : FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 7 Uso e tutela delle aree a verde pubblico

1. Le superfici investite a verde pubblico dovranno essere mantenute nella loro integrità, funzionalità ed aspetto estetico. Il loro utilizzo da parte degli utenti dovrà essere improntato al massimo rispetto dell'ecosistema e della situazione strutturale esistente.

2. È fatto pertanto divieto di alterare, manomettere, danneggiare le superfici a verde, con qualsiasi azione aggressiva nei loro confronti, nonché l'uso improprio, l'imbrattamento ed il danneggiamento di strutture e arredi complementari.

3. Nei parchi, nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è vietato:

- l'accesso e la circolazione di mezzi motorizzati ad eccezione dei mezzi di soccorso, di vigilanza, di commercio ambulante in possesso di autorizzazione, motocarrozette per portatori di handicap, mezzi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde;
- gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta predisposti;
- imbrattare, deturpare e rimuovere segnaletiche o manufatti presenti, nonché far uso delle strutture in modo difforme alla loro destinazione;
- asportare terra e raccogliere fiori, bulbi, radici, semi e frutti;
- eliminare o danneggiare le specie arboree ed arbustive;
- appendere a piante ed arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi cartelli segnaletici non relativi all'indicazione della specie;
- versare sul suolo e nelle acque sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- campeggiare, bivaccare, pernottare ed accendere fuochi al di fuori delle aree all'uopo predisposte, ove individuate;
- effettuare la pulizia dei veicoli;
- catturare o molestare animali selvatici, fatti salvi eventuali interventi di bonifica ed igiene;
- permettere ad un animale in proprio affidamento di defecare sui vasi ed i prati salvo ove siano stati approntati spazi appositi; in tal caso il proprietario affidatario dell'animale è obbligato a raccogliere le deiezioni solide;
- calpestare i prati ove espressamente indicato.

4. Il transito di biciclette o altri mezzi non motorizzati è consentito a velocità moderate e comunque senza arrecare danno o disturbo alla libera fruizione degli spazi.

Art. 8 Condotta dei cani in aree pubbliche

1. Nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e regionali che disciplinano la conduzione dei cani in aree pubbliche, ai cani muniti di guinzaglio o museruola, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito, dove non vi siano delle aree denominate "Aree di sgambatura", esclusivamente l'accesso e il transito al guinzaglio sui camminamenti pavimentati a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi con più ingressi, ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato con atto della Giunta Comunale; del divieto dovrà essere data idonea informazione mediante apposita segnaletica.

2. All'interno delle aree verdi comunali, sono individuate con atto di Giunta comunale e realizzate dall'Area risorse ambientali e turistiche aree destinate ai cani, denominate "Aree di sgambatura".
3. Le aree di sgambatura saranno dotate di recinzione con rete metallica plastificata verde di altezza non inferiore a metri 1,80 su paletti in ferro zincati e verniciati verdi ovvero in legno a sezione circolare trattato in autoclave. Saranno inoltre dotate di un cancello pedonale, con chiusura dall'interno e dall'esterno, e di un cancello carrabile per l'ingresso dei mezzi di manutenzione.
4. Nelle aree di sgambatura i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario o del detentore e senza danno alle strutture presenti. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
5. È vietato l'accesso ai cani nel raggio di cinquanta metri dalle aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini.
6. Rimane comunque responsabilità dei conduttori, in qualsiasi area ed in qualsiasi fascia oraria, evitare comportamenti aggressivi e molesti da parte dei cani.
7. I proprietari ed i conduttori dei cani hanno altresì l'obbligo di rimuovere le deiezioni dei loro animali nelle aree pubbliche, utilizzando idonea attrezzatura (paletta e sacchetto o sacchetto monouso o altro contenitore a tenuta stagna per la raccolta delle feci). A tal fine i proprietari e i conduttori dei cani devono risultare in possesso di tale attrezzatura in ogni momento ed in ogni luogo in caso di controllo.
8. È fatto divieto di condurre i cani nelle aree provviste di specifica segnaletica di divieto e comunque in aree ospedaliere, scolastiche e nelle aree adibite a parco giochi; restano esclusi dal divieto i cani utilizzati dalle forze di pubblica sicurezza nell'esercizio delle funzioni istituzionali e quelli utilizzati per l'accompagnamento dei non vedenti.
9. Per ogni altra contravvenzione, trasgressione e violazione non espressamente citata, fanno fede le disposizioni approvate con Atto Consigliare n.07 del 6.02.2007 del Regolamento per la disciplina della tutela dei cani e per il benessere della popolazione canina sul territorio del Comune di Montesilvano.

TITOLO V – MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

Art. 9 Tutele

1. Tutte le piante del territorio comunale rientrano nel patrimonio storico ambientale della città e come tali devono essere tutelate e mantenute in buon stato di conservazione.

Su tutto il territorio Comunale devono essere conservati :

- gli arbusti che si caratterizzano per rarità della specie o per la loro morfologia o vetustà;
 - gli alberi con circonferenza del fusto, misurata a cm. 130 di altezza dal colletto, superiore a cm. 50 per le specie di prima e seconda grandezza, e superiore a cm 30 per le specie di terza grandezza;
 - le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm.25 .
 - sono esclusi da dette salvaguardie gli alberi da frutto a tale scopo coltivati.
- La sostituzione di alberi ed i nuovi impianti rientrano nelle prescrizioni dettate all'Art.12 del presente regolamento .

Art.10 Abbattimenti

1. Tutti gli abbattimenti di alberi su proprietà pubblica sono, di norma , effettuati direttamente da personale dell'Amministrazione Comunale, o da Essa incaricato. Gli abbattimenti dovranno essere documentati e giustificati con apposita documentazione e dovrà essere acquisito specifico nulla osta rilasciato a cura del competente ufficio comunale.

2. I progetti di riqualificazione del **verde**, approvati dalla Amministrazione Comunale, che prevedono abbattimenti di alberi, dovranno produrre un miglioramento ambientale, anche attraverso un incremento della superficie a **verde** e del patrimonio arboreo dell'area interessata.

3. I soggetti privati che chiedono l'abbattimento di alberi di proprietà pubblica devono richiedere l' autorizzazione all' Amministrazione Comunale. Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di domanda indirizzata al Dirigente dell'ufficio Comunale competente (modulo allegato al presente regolamento), corredata da appropriata documentazione fotografica o da quant'altro necessario a definire l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato.

4. Per gli esemplari morti è sufficiente l'invio, agli uffici Comunali competenti, di una comunicazione corredata da documentazione fotografica. Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da ragioni di pubblica incolumità dichiarate tali dall'ufficio comunale competente.

L'autorizzazione dovrà contenere di norma le seguenti indicazioni:

- a) tempi e modalità di abbattimento
- b) tempi e specie da utilizzare, modalità ed interventi agronomici da effettuare in caso di reimpianto.

5. Nel caso di abbattimenti soggetti ad autorizzazione, gli alberi eliminati devono essere sostituiti, in conformità a quanto riportato nella autorizzazione, salvo diversa prescrizione dell'Amministrazione.

6. Fatti salvi casi particolari, debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra Marzo e Luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna. In caso di abbattimenti derivanti da ragioni di pubblica incolumità, si dovrà procedere alla rimozione dei nidi o dei rifugi ed al trasferimento

degli adulti, delle uova o dei nidiacei in idonee strutture preposte alla loro cura (centri recupero).

7. Nel caso di filari “maturi”, la sostituzione dell’albero abbattuto potrà avvenire solo garantendo condizioni adeguate allo sviluppo del nuovo albero.

8. L’introduzione di nuovi alberi in sostituzione di quelli abbattuti dovrà prevedere l’asportazione del terreno presente per un volume non inferiore a quello dato dal rapporto 6 :1 rispetto al diametro del tronco della pianta da mettere a dimora e la sua sostituzione con terreno di coltivo

9. Qualora nel corso degli anni si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l’integrità compositiva di un filare, potrà essere prevista l’eliminazione integrale e la sostituzione con nuovo impianto.

Art. 11 Potatura

1. La potatura, quale intervento che riveste un carattere di straordinarietà può essere effettuata esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.

2. Sono vietati gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm. 10. Fanno eccezione al divieto di cui sopra gli interventi necessari a garantire la pubblica incolumità.

3. Le potature devono essere effettuate rispettando per quanto possibile la ramificazione naturale dell’albero, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm. 10 (circonferenza minore di cm.30). I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.

4. Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d’arte si configura come abbattimento e come tale viene sanzionato.

5. Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi in modo permanente nelle loro caratteristiche estetiche e funzionali da precedenti drastiche e irrazionali potature e per i quali non siano attuabili interventi di recupero con tecniche agronomiche ordinarie e/o straordinarie, purché inseriti in un piano organico di sostituzione poliennale esistente o da approvare entro tre anni dall’adozione del presente regolamento.

Le condizioni di cui sopra dovranno essere presentate in apposita perizia da parte di un tecnico competente in materia.

6. Gli interventi di potatura degli alberi e delle siepi dovranno comunque essere effettuati nel rispetto della nidificazione dell’avifauna e delle norme di riferimento; in linea generale non dovranno essere effettuati nel periodo Marzo – Luglio .

Art. 12 - Aree di pertinenza delle alberature di nuovo impianto

1. Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato radicale e aereo, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro quello del fusto dell'albero.

L'area di pertinenza delle alberature si identifica come segue:

a) piante di 1° grandezza (> 16 m.)	m.4 di raggio
b) piante di 2° grandezza (10-16 m.)	m3 di raggio
c) piante di 3° grandezza (< 10 m.)	m.2 di raggio

2. Su l'area di pertinenza degli alberi sono da evitare gli interventi di bitumatura, cementificazioni, edificazioni, accensioni di fuochi, scarichi e depositi di materiali inquinanti e nocivi alle piante, accumulo di materiale di risulta o simili, qualsiasi tipo di affissione che provochi ferite alle piante.

Sono invece da incentivare tutti i lavori volti a ripristinare o migliorare le condizioni di vita delle piante, quali la decompattazione del terreno o la posa in opera di grigliati o di varie protezioni.

3. Le aree di pertinenza delle piante possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili, in tal caso dovrà essere garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbita o piantata con specie vegetali tappezzanti, o protetta da griglie, calcolata dal centro del fusto dell'albero, non inferiore a:

a) piante di 1° grandezza (> 16 m.)	mq. 6
b) piante di 2° grandezza (12-16 m.)	mq 3,5
c) piante di 3° grandezza (< 10 m.)	mq. 2

4. Gli scavi relativi ad opere di nuova impiantistica tecnologica (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature ecc,) devono essere effettuati adottando tutti i necessari accorgimenti tecnici ed operativi per non danneggiare le radici delle piante. Devono comunque essere rispettate le seguenti distanze minime da ogni singolo albero:

- a) viali alberati distanza > a tre volte la circonferenza del fusto misurata a cm.130 di altezza
- b) parchi e giardini distanza > a quattro volte la circonferenza del fusto misurata a cm.130 di altezza.

Eventuali danneggiamenti a piante causati da Enti, Società, Aziende o ditte promotrici degli scavi, valutati dai tecnici del Comune di Montesilvano come compromissori dell'integrità fisica e dello sviluppo delle piante sono da considerarsi quali abbattimenti non autorizzati e come tali sanzionati.

Art. 13 - Nuovi impianti e sostituzione di alberature stradali

1. L'impianto di nuove essenze e la potatura di allevamento dovranno essere conformi alle nuove esigenze dettate dall'ambiente di destinazione.

2. Gli accorgimenti da adottare nel caso di nuovo impianto o di sostituzione massiva di alberature stradali esistenti sono:

le distanze tra pianta e pianta in gruppi arborei costituiti da 2 o più soggetti dovranno essere funzionali agli obiettivi d'impianto, avendo cura di valutare in particolar modo l'ampiezza dei luoghi d'inserimento, l'espansione del sistema radicale, la velocità di accrescimento e la dimensione della chioma a maturità, i condizionamenti procurati dall'ombreggiamento di eventuali edifici adiacenti o dalla presenza di particolari corpi

illuminanti, nonché i tipi di manutenzione da adottarsi unitamente agli effetti paesaggistici da perseguirsi. In linea di massima si assumono i seguenti valori indicativi:

Altezza definitiva degli alberi	m	oltre	16	16	12	8	6
Distanza di piantagione m			12	10	8	6	4

3. Restano esclusi dall'applicazione dei parametri di impianto di cui sopra gli alberi "fastigiati" (a portamento compatto) (cupressus sempervirens, populus nigra "italica", ecc.). Nei viali alberati, i filari, indipendentemente dalla composizione specifica e coetaneità dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.

TITOLO VI - MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI PRIVATE

Art. 14 Criteri generali

1. Il presente titolo detta disposizioni per la salvaguardia e la gestione del **verde** privato esistente nel territorio comunale, per l'impianto e la difesa delle alberature, la realizzazione e la tutela di parchi e giardini privati.

Art. 15 Tutele

1. In tutte le aree a **verde** privato devono essere conservati :

- gli alberi con circonferenza del fusto, misurata a cm. 130 di altezza dal colletto, superiore a cm. 50 per le specie di prima e seconda grandezza, e superiore a cm 30 per le specie di terza grandezza;
- le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm.25 .

Art. 16 Abbattimenti

1. E' vietato abbattere alberi su tutto il territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali.

2. Il rilascio dell' autorizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del proprietario del fondo su cui vegeta la pianta, di domanda indirizzata al Dirigente Comunale competente, corredata da appropriata documentazione fotografica o da quant'altro necessario a definire l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato. L'autorizzazione all'abbattimento è soggetta all'obbligo della ripiantumazione in numero doppio delle alberature con essenza adeguata.

3. Per gli esemplari morti è sufficiente l'invio, agli uffici Comunali competenti, di una comunicazione corredata da documentazione fotografica.

4. Il provvedimento di autorizzazione dovrà indicare di norma:
a) tempi e modalità di abbattimento

b) tempi e specie da utilizzare, modalità ed interventi agronomici da effettuare in caso di reimpianto

5. Fatte salve le competenze di altri Enti e/o soggetti pubblici o privati il Comune esprimerà un parere entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Decorso tale termine, si potrà procedere all'abbattimento anche in assenza della autorizzazione Comunale e fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente titolo.

6. Nel caso di abbattimenti soggetti ad autorizzazione, gli alberi eliminati devono essere sostituiti, in conformità a quanto riportato nella autorizzazione, salvo diversa prescrizione dell'Amministrazione.

7. In deroga a quanto previsto dal 1c. del presente articolo:

- Nel caso di grave e imminente pericolo per l'incolumità delle persone potranno essere effettuati i necessari lavori di messa in sicurezza dell'area interessata, anche mediante l'abbattimento degli alberi pericolanti. In tali casi dovrà essere data preventiva comunicazione all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori e successivamente (entro cinque giorni) presentata la documentazione necessaria, unitamente ad una dettagliata relazione tecnica comprovante le esigenze che hanno determinato i lavori di somma urgenza .

8. Fatti salvi casi particolari, debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra Marzo e Luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

9. In relazione a quanto previsto all'art.12 della N.T.A. allegata al vigente P.R.G. si stabilisce , fermo restando gli abbattimenti in caso di trasformazione urbanistica già regolamentati dallo stesso art.12 , in situazione ordinaria gli abbattimenti verranno disciplinati come previsto dall'art.6 del presente regolamento.

Art. 17 Potature

1. Per gli interventi di potatura, si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 11 del presente regolamento , che si applica integralmente anche per le operazioni eseguite sul verde privato.

Art. 18 Aree di pertinenza delle alberature

1. Per l'area di pertinenza delle alberature, si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 12 del presente regolamento, che si applica integralmente anche per le operazioni eseguite sul verde privato.

Art. 19 Nuovi impianti e sostituzioni

1. Per l'impianto di nuove essenze si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 13 del presente regolamento , che si applica integralmente anche per le operazioni eseguite sul verde privato.

TITOLO VII – NORME DI SALVAGUARDIA

Art. 20 Salvaguardia delle piante e del suolo

1. Tutti gli interventi di scavo, scasso o di bitumatura che per varie ragioni dovessero essere effettuati in prossimità di apparati radicali, dovranno avere la preventiva autorizzazione dell'Ufficio comunale competente, che provvederà conseguentemente a disciplinare le relative modalità di esecuzione.
2. Sono vietate pavimentazioni, accumulo di materiale di risulta o simili alla base del tronco per una superficie di diametro pari a due volte quelle del tronco.
3. È vietato qualsiasi tipo di affissione che provochi ferite alle piante.
4. Nell'ambito di cantieri allestiti in aree verdi tutti gli alberi devono essere muniti di una robusta protezione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma e all'apparato radicale. Sono in ogni caso vietati scavi di fondazione in prossimità degli apparati radicali. L'eventuale realizzazione di scavi in prossimità degli apparati radicali, in assenza di autorizzazione, è sanzionata con la sanzione di cui all'art. 16 comma 1 lettera b).
5. Sono vietati accensioni di fuochi, scarichi e depositi di materiali inquinanti che possono arrecare danno alle piante.

Art. 21 Salvaguardia dei terreni incolti

1. È fatto obbligo a tutti i proprietari dei terreni ricadenti nelle aree urbane del Comune, di effettuare la pulizia e gli sfalci periodici di tali terreni affinché, oltre al decoro del territorio comunale, non sussistano problemi fitosanitari e d'incendio, con l'obbligo di asportare i prodotti dello sfalcio.
2. L'eventuale inosservanza di tale norma costituirà oggetto di procedimento sanzionatorio ai sensi del presente regolamento. Il Comando di Polizia Municipale provvederà inoltre ad ingiungere, con apposito provvedimento, il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo, assegnando un termine entro il quale provvedere. In caso di mancato rispetto del termine assegnato dall'ordinanza, il Comune provvederà in danno, addebitando le spese sostenute per l'intervento al proprietario inadempiente.
3. L'Amministrazione comunale si riserva di poter imporre, con provvedimento del Comando di Polizia Municipale, che il proprietario di un terreno, parco o giardino, esegua determinati lavori per la cura, la conservazione e la salvaguardia del verde nel suo complesso e delle alberature.
4. Il Corpo della Polizia Municipale verificherà, con opportuni sopralluoghi, l'adempimento delle disposizioni contenute nei suddetti provvedimenti.

Art. 22 Altri interventi prescritti

1. È fatto obbligo ai proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente alle strade pubbliche o alle piste ciclabili di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.

2. Qualora per qualsiasi causa cadano a terra alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata e la proprietà pubblica quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a metri quattro dal piano stradale.

3. In caso di accertata necessità, rilevata dal competente Ufficio comunale o da organismi pubblici deputati alla difesa della salute pubblica, del patrimonio arboreo ed ambientale, possono essere imposti il taglio di alberi, di rami o di branche pericolanti o che si protendano su strade comunali, provinciali e statali e/o su strade gravate da servitù di pubblico passaggio, fatto salvo quanto stabilito dal codice civile.

4. Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto neppure dopo l'emanazione di ordinanza, in caso di pericolo per la pubblica incolumità, gli interventi potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

5. L'Amministrazione Comunale può imporre, con apposita ordinanza, il taglio di alberi e arbusti che costituiscono potenziale pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che rappresentano oggettivo pericolo per la loro realizzazione;

6. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento in merito alle distanze di piante e dei relativi rami dai confini di proprietà private, valgono tutte le norme contenute nel codice civile, nel codice della strada e nel vigente regolamento edilizio comunale.

Art. 23 Smaltimento dei rifiuti vegetali

1. Compete ai produttori di rifiuti speciali di origine vegetale il conferimento a soggetti autorizzati secondo le modalità previste dalla legge e nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

a) è tassativamente vietato lo smaltimento di qualsiasi rifiuto vegetale dentro i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, o a terra nelle aree limitrofe, pena sanzioni pecuniarie;

b) è vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nelle immediate vicinanze dei contenitori, qualsiasi rifiuto vegetale, anche se racchiuso in sacchetti;

c) il conferimento dei rifiuti vegetali deve avvenire esclusivamente presso i centri di smaltimento appositamente attrezzati e autorizzati.;

d) la raccolta, il trasporto e l'avviamento a recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali prodotti da enti, imprese ed artigiani nell'ambito delle attività svolte a titolo professionale rimangono comunque soggetti alle norme generali sulla gestione dei rifiuti. In particolare ogni qualvolta che si effettuerà il trasporto dei rifiuti vegetali presso i centri di raccolta autorizzati, dovrà essere compilato apposito formulario di identificazione dei rifiuti trasportati, così come prevede la normativa vigente in materia, una copia del formulario dovrà essere conservata a cura del produttore per cinque anni e dovrà essere esibita a richiesta dagli uffici dell'Amministrazione Comunale.

In particolare, lo smaltimento abusivo di rifiuti speciali non assimilati all'interno dei contenitori stradali per RSU rimane sanzionato penalmente come smaltimento non autorizzato di rifiuti ai sensi della vigente normativa in materia e costituirà oggetto di segnalazione alla Autorità Giudiziaria.

TITOLO VIII - NORME PER LA DIFESA FITOSANITARIA

Art. 24 Criteri generali

1. Per intervento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento effettuato con fitofarmaci sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante. Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare le fitopatie e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle piante affinché esplicino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale.

Art. 25 Criterio della prevenzione

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e in specie all'articolo 500 del Codice Penale (diffusione delle malattie delle piante o degli animali), la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

2. Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

3. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- a) la scelta di specie adatte all'ambiente climatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile;
- b) l'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
- c) la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
- d) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;

4. Tali indicazioni pongono l'accento sulla necessità di creare le migliori condizioni di partenza per assicurare alla pianta un regolare sviluppo, favorendo la capacità della pianta stessa di potenziare le proprie difese naturali e renderla maggiormente in grado di far fronte ad eventuali attacchi parassitari o condizioni avverse.

Art. 26 Misure fitosanitarie

1. Gli interventi di lotta obbligatoria sono attualmente istituiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con appositi Decreti. Esse si attuano con attività di:
 - intensa sorveglianza del territorio al fine di individuare tempestivamente la comparsa dell'organismo nocivo;
 - imposizione di interventi specifici di lotta al fine di tentarne l'eradicazione o ottenerne il contenimento.
2. Tali lotte si attuano in base alle modalità previste dalla normativa nazionale vigente e dal Servizio Fitosanitario Regionale.

TITOLO IX SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO CON SPONSORIZZAZIONE DELL'INTERVENTO.

Art. 27 - Sponsorizzazione

1. L'Amministrazione al fine di favorire il miglioramento della gestione del verde pubblico, ha facoltà di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, associazioni senza fini di lucro costituite con atto notarile, secondo quanto stabilito dall'art. 43 legge 27 dicembre 1997, n. 449 e in conformità all'art. 119 T.U.E.L., per la realizzazione, sistemazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di aree verdi pubbliche site nel territorio comunale.
2. Per "sponsorizzazione" si intende il contratto mediante il quale l'Amministrazione (detta sponsee) offre, nell'ambito delle iniziative previste nel presente Regolamento, ad un terzo (detto sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una determinata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale o il marchio dei propri prodotti in appositi e definiti spazi pubblicitari.

Art. 28 – Individuazione delle aree verdi oggetto di sponsorizzazione

1. Con provvedimento della Giunta Municipale, su proposta del Dirigente del Settore Servizi e Manutenzioni **VIII**, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere individuate le aree verdi la cui manutenzione potrà essere affidata dal Comune a soggetti idonei. L'elenco e la classificazione delle aree verdi oggetto di sponsorizzazione verrà aggiornato all'inizio di ogni anno.

Art. 29 – Gestione dell'area verde

1. La realizzazione, manutenzione e sistemazione di una o più aree verdi potrà essere attuata direttamente dallo "sponsor" che sottoscrive la convenzione con il Comune ovvero da una ditta specializzata nel settore a cui lo "sponsor" si affida a sue complete spese.
2. La prestazione dello sponsor, ove previsto, potrà consistere anche nell'acquisizione e/o fornitura di beni e servizi ovvero nell'erogazione di contributi economici.
3. Gli interventi di realizzazione, manutenzione e sistemazione saranno eseguiti dallo sponsor sulla base di quanto stabilito nel contratto di sponsorizzazione e secondo le indicazioni dell'U.T.C.
4. Alla scadenza del contratto le eventuali migliorie saranno acquisite al patrimonio comunale senza che lo sponsor abbia diritto ad alcun corrispettivo.

Art. 30 – Obblighi e responsabilità degli "sponsor"

1. Tutte le spese inerenti l'acquisto di materiali per la realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria (fornitura e cura di essenze arboree e arbustive, di fiori ecc.), il pagamento del personale o della Ditta eventualmente impiegati per la gestione delle aree verdi, le spese necessarie all'acquisto e collocamento dei cartelli pubblicitario sono a totale carico degli "sponsor".
2. Sono altresì a suo carico le spese occorrenti per eventuale progettazione del verde pubblico.
3. Gli "sponsor" assumono la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune di Montesilvano.

Art. 31 – Individuazione dello sponsor

1. La scelta dello sponsor è effettuata a mezzo di procedura negoziata, preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso.
2. L'avviso è pubblicizzato mediante pubblicazione all'albo pretorio e inserimento nel sito internet del Comune e, comunque, con ogni altra forma di pubblicità ritenuta di volta in volta più idonea, al fine di stimolare l'interesse dei privati a conoscere o ad assumere la sponsorizzazione di cui trattasi.
3. L'avviso deve riportare in particolare i seguenti dati:
 - le aree verdi interessate dalla sponsorizzazione;
 - la durata del contratto;
 - la tipologia di interventi da realizzare;
 - le modalità e i termini della presentazione della domanda.
4. Alla offerta deve essere allegata una autocertificazione firmata dal proponente, ovvero nel caso di enti pubblici o privati e di associazioni dal soggetto munito dei relativi poteri di rappresentanza, che dichiara:
 - di avere in generale la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - l'inesistenza di impedimenti derivanti dal fatto di essere sottoposto a misure cautelari antimafia;
 - nel caso l'offerta sia fatta da un'impresa, l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
 - l'assunzione di tutte le responsabilità collegate al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.
5. La graduatoria è formata in base al maggior vantaggio economico per il Comune, secondo le indicazioni previste nell'avviso di scelta dello sponsor.
6. L'offerta di sponsorizzazione, previa istruttoria del competente ufficio, è approvata con provvedimento dirigenziale.

Art. 32 – Esclusione dai contratti di sponsorizzazione – Facoltà di rifiuto

1. L'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi offerta di sponsorizzazione qualora:

- ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- sia in corso con l'offerente una controversia legale;
- reputi l'offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni aventi ad oggetto le finalità di seguito indicate a titolo indicativo e non esaustivo:

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

2. Il dirigente è tenuto, prima della stipula del contratto, ad esaminare il contenuto del messaggio pubblicitario al fine di evitare il verificarsi dei casi di cui al comma precedente. Ove detti casi avessero comunque a verificarsi, il contratto eventualmente stipulato è risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento del danno, anche di immagine, per il Comune.

Art. 33 - Contratto

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto, avente forma scritta, nel quale sono, in particolare, stabiliti:
 - l'oggetto e le finalità del contratto di sponsorizzazione;
 - il diritto alla utilizzazione esclusiva ovvero non esclusiva dello spazio pubblicitario;
 - la durata del contratto di sponsorizzazione.
 - gli obblighi assunti rispettivamente dallo sponsor e dall'Amministrazione;
 - le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
 - le prescrizioni in materia di controversie, di spese contrattuali e la disciplina della facoltà di recesso;
 - il divieto di cessione, anche parziale, del contratto;

Art. 34 - Manutenzioni e controlli

1. Gli interventi manutentivi dovranno essere eseguiti con la massima diligenza, osservando tutte le norme tecniche e precauzionali del caso, in conformità alle norme di cui al d.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le modalità di manutenzione e le variazioni/innovazioni dovranno essere presentate dallo sponsor e approvate dall'U.T.C.
3. Tutti gli interventi di manutenzione non compresi tra quelli descritti nel contratto di sponsorizzazione saranno effettuati dall'ufficio comunale competente, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 35 - Lavori da eseguire a cura del Comune

1. L'A.C. si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, di intervenire per l'esecuzione di lavori e/o opere nell'area affidata dandone semplice comunicazione all'affidatario.

Art. 36 - Cartellonistica pubblicitaria dello sponsor

1. Il Comune autorizzerà a pubblicizzare la collaborazione tramite appositi cartelli informativi collocati in loco. Il numero di essi e le dimensioni saranno stabiliti dalla Giunta Comunale in relazione alla conformazione e superficie dell'area verde oggetto del contratto. L'esposizione dei cartelli non è soggetta all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Art. 37 - Infrazioni a norme e/o regolamenti

1. Non sono in ogni caso ammessi interventi che possano costituire limitazioni alle funzioni pubbliche delle aree o variazioni della loro destinazione urbanistica.
2. L'infrazione delle norme del presente disciplinare comporterà l'avvio del procedimento di revoca dell'affidamento.

Art. 38 - Scadenza del contratto

Gli affidamenti mediante contratto di sponsorizzazione effettuati ai sensi del presente regolamento hanno validità massima di due anni, con possibilità di rinnovo. Non è prevista la possibilità di rinnovo tacito.

Art. 38 bis – Manutenzione aiuole e piccole aree verdi in gestione a privati

L'affidatario s'impegna a proprie spese e cura ad eseguirne la regolare manutenzione provvedendo a:

- sfalcio dell'erba con mantenimento dei prati entro lo sviluppo di cm. 20; tempi e periodicità delle operazioni di sfalcio saranno definiti in base all'andamento meteorologico;
- rifilatura dei cigli e degli spazi circostanti della più varia natura;
- scerbatura dell'aiuola e piccola area verde parterre per l'eliminazione delle specie infestanti delle specie arbustive ed erbacee con almeno 4 interventi all'anno;
- smaltimento dei materiali di risulta dello sfalcio e della scerbatura asportandoli, ad ogni intervento, nel più breve tempo possibile e comunque entro ventiquattro ore;
- allestimento dell'aiuola con la piantagione di specie annuali da fiore ornamentali a fioritura programmata almeno 2 volte all'anno (primavera e autunno), garantendo una presenza costante delle piante per tutto il corso dell'anno;
- pulizia completa dell'area e corretto conferimento dei materiali raccolti.

Particolare attenzione dovrà essere prestata a non arrecare danni con macchine e attrezzi alla base delle specie arbustive ed arboree presenti.

Eventuali progetti di miglioramento e/o interventi a carattere straordinario quali ad esempio potature e abbattimento di alberi e arbusti dovranno essere preventivamente concordati con l'ufficio preposto dell'Amministrazione Comunale - Settore VII Manutenzione del Verde Pubblico. E' fatto divieto assoluto all'affidatario di installare, anche se removibili, qualsiasi tipo di recinzione sull'aiuola e piccola area verde oggetto dell'art. 1 del verbale di consegna di affidamento.

La gestione e manutenzione potrà essere delegata dall'affidatario a sue spese a soggetti terzi aventi i requisiti di Legge.

L'affidatario garantisce che gli operatori addetti alla manutenzione dell'area sono in possesso di cognizioni tecniche e pratiche necessarie alla manutenzione, nonché sono a suo carico tutti gli aspetti gius-lavoristici di eventuali maestranze.

Il Comune di Montesilvano può risolvere il verbale di consegna in ogni momento per giusta causa, ovvero per inadempienze da parte dell'affidatario di quanto disposto dal verbale di consegna. L'affidatario può risolvere il presente disciplinare in ogni momento, previo comunicazione di almeno trenta giorni.

Il cartello informativo, la cui spesa è a carico del Comune di Montesilvano, da collocare sull'area individuata dall'art. 1 del verbale di consegna, dovrà essere delle misure ed altezze dal suolo secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Giunta Comunale in relazione alla conformazione e superficie dell'area verde oggetto del contratto e, secondo quanto previsto dal Codice della Strada, riportando esclusivamente la presente dicitura:

“Il Comune di Montesilvano ringrazia (ovvero Nome e Cognome, o Ragione Sociale, o Associazione dell' Affidatario), per la manutenzione di questa area”;

E' fatto divieto assoluto di utilizzare il cartello informativo a fini elettorali o comunque riconducibili ad un candidato per qualsiasi competizione politica locale e nazionale, i trasgressori saranno puniti secondo le norme previste dalle leggi.»

TITOLO X SANZIONI

Art. 39 Definizione delle sanzioni

Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comportano, ove previsto negli stessi, l'emanazione di atti finalizzati a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza.

Art. 40 Sanzioni

1. Salvo nel caso in cui l'infrazione sia contemplata dalla legge come reato e ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti norme forestali regionali, le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative come di seguito specificato:

a) Abbattimento di essenze arboree, pubbliche o private, senza autorizzazione (per ogni alberatura abbattuta): € 500,00 ;

b) Danni irreversibili all'apparato radicale, al fusto o alla chioma: € 300,00 ;

c) Mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo: € 300,00 ;

- d) Mancato rispetto dell'obbligo di salvaguardia e manutenzione dei terreni incolti: € 300,00 ;
- e) Transito con mezzi motorizzati sulla viabilità interna alle aree verdi: € 50,00 ;
- f) Transito o sosta con mezzi motorizzati su manto erboso: € 100,00 ;
- g) Sosta con mezzi motorizzati su aree pavimentate interne alle aree verdi: € 50,00 ;
- h) Utilizzazione senza autorizzazione delle aree verdi per manifestazioni: € 1.000,00 ;
- i) Danni ad arredi ed attrezzature (oltre al pagamento dei danni): € 200,00 ;
- j) Danneggiamento di essenze vegetali: € 100,00 ;
- k) Affissione di cartelli o altro agli alberi: € 100,00 ;
- l) Accensione di fuochi, accampamento, bivacco notturno e qualsiasi altra forma di insediamento al di fuori di apposite aree all'uopo predisposte, € 200,00 ;
- m) Asporto di terra o cotico erboso: € 150,00 ;
- n) Smaltimento di qualsiasi rifiuto vegetale all'interno dei contenitori e nelle aree limitrofe: € 300,00 ;
- n) Per le sanzioni relative all'art. 13 , condotta dei cani in aree pubbliche , fanno fede le disposizioni approvate con Atto Consigliare n.07 del 6.02.2007 del Regolamento per la disciplina della tutela dei cani e per il benessere della popolazione canina sul territorio del Comune di Montesilvano ,pertanto :
- Mancato asporto della deiezione canina : € 90,00 (oltre alla asportazione delle deiezioni) ;
 - Mancata idonea attrezzatura al seguito , per asportazione : € 75,00 ;
 - Mancato utilizzo del guinzaglio e della museruola per cani di grossa taglia : € 150,00 .
L'importo di tale sanzione è raddoppiata se la violazione viene commessa da proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze a rischio di aggressività individuate dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 .
2. Coloro che, senza autorizzazione, effettueranno interventi sulle alberature oggetto del presente regolamento saranno altresì obbligati al ripristino del patrimonio arboreo con un numero di alberi, di dimensione e specie indicati dall'Ufficio Verde Pubblico, di valore pari al danno arrecato.

TITOLO XI NORME SULLA VIGILANZA, ENTRATA IN VIGORE ED IN CONTRASTO CON IL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 41 Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni è affidato, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale e, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi nonché a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali.

Art. 42 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuta esecutività dell'atto approvativo dello stesso.

Art. 43 Incompatibilità ed abrogazione di norme

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti o in ordinanze comunali.

ALLEGATO N.1 : MODULO PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO DI ALBERATURE



CITTA' DI MONTESILVANO

(PROVINCIA DI PESCARA)

SETTORE VIII°



LL.PP. - MANUTENZIONE E MOBILITA'

Spett.le Comune di Montesilvano

Al Dirigente del Settore

Ufficio Verde Pubblico

P.zza Diaz

65016 Montesilvano - PE -

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO DI ALBERATURE .

Il/La sottoscritto/a

nato/a a (prov. di)

il, residente in

Via/Piazza n.

CAP tel., avendone il pieno titolo richiesto dalla legge in quanto

proprietario/a (ovvero) dell'immobile sito in

Montesilvano, località

Via/Piazza n.,

distinto al catasto al Foglio P.lla

CHIEDE

come previsto dal "regolamento comunale per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato",

CITTA' DI MONTESILVANO - REGOLAMENTO PER LA TUTELA E L'IGIENE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

l'autorizzazione all'abbattimento di n. alberature di

ubicate in Comune di Montesilvano, nell'area indicata in premessa , a tal fine

DICHARA

1. Che i lavori saranno eseguiti dalla Ditta

e che la stessa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

2. Che l'abbattimento riguarda essenze arboree ricadenti in una delle seguenti condizioni (barrare la casella di interesse):

- pericolo per la pubblica o privata incolumità, derivante dal permanere della alberatura, conseguente a cause fitopatologiche o strutturali;
- rischio per la pubblica incolumità derivante dal permanere della alberatura e conseguente a perdita di stabilità di strutture edilizie legittimate, realizzate in virtù del/i seguente/i regolare/i titolo/i abilitativo/i rilasciato/i dal Comune ovvero licenza/concessione edilizia n. del e successive n. del intestata/e a ovvero edificate in data con.....;

3. Che le essenze arboree di che trattasi, ovvero l'area sul quale vegetano le stesse (barrare la casella di interesse):

- non ricadono in terreni soggetti ad alcun vincolo, diretto o indiretto, di tutela archeologica, ambientale, paesaggistica, storico-monumentale, idrogeologica, boschiva, con particolare riferimento al d.lgs. 42/2004, legge 183/89, legge 394/91, R.D. 3267/23 e R.D. 1126/26;
- sono soggette ai vincoli di tutela indicati nella relazione tecnica allegata alla presente domanda, e che l'abbattimento è conforme ai predetti vincoli per le seguenti motivazioni (barrare la casella di interesse):
- è stato ottenuto il relativo nulla osta di legge allegato in copia;
- trattasi di opere per le quali NON necessita il nulla osta/parere di legge, in quanto

4. Che per il suddetto intervento (barrare la casella di interesse):

- è stato ottenuto nulla osta condominiale (allegato in copia);
- è stato ottenuto nulla osta delle proprietà confinanti interessate (allegato in copia);
- non è pendente alcun provvedimento sanzionatorio emesso dal Comune di Montesilvano o da altri enti ed istituzioni a ciò preordinati;

5. Che per il suddetto intervento si impegna entro 180 giorni dalla data dell'autorizzazione alla piantumazione di nuova pianta, della specie che sarà indicata da codesta Amministrazione nell'atto autorizzativo, delle dimensioni di circonferenza minima di cm. 40 (quaranta) misurata a metri uno da terra,

presentando entro il medesimo termine dichiarazione sostitutiva dell'avvenuto reimpianto, consapevole che il mancato reimpianto stesso ed il mancato attecchimento, (constatato anche dopo un anno dalla data di autorizzazione), è sanzionato con obbligo di nuovo reimpianto.

6. Che i rifiuti vegetali prodotti verranno trasportati a smaltimento dalla Ditta _____ Iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo per la categoria _____ Classe iscrizione n° _____. Una copia del formulario rifiuti dovrà essere riconsegnata al competente Ufficio Verde Pubblico .

ALLEGA

Nei casi di pericolo per la pubblica o privata incolumità, derivante dal permanere della alberatura, conseguente a cause fitopatologiche o strutturali :

- n. 2 copie della relazione tecnica a firma di professionista abilitato (dottore agronomo o forestale o perito agrario), completa di documentazione fotografica delle alberature da abbattere (almeno due fotografie per pianta), attestante lo stato di salute precario della pianta e la situazione di rischio potenziale imminente per la pubblica incolumità;
- n. 2 copie di planimetria in scala 1: con la precisa identificazione e localizzazione della/e pianta/e da abbattere e di quella/e da piantumare in sostituzione.

Nei casi di rischio per la pubblica incolumità conseguente a perdita di stabilità di strutture edilizie legittimate, derivanti dal permanere della/e alberatura/e :

- n. 2 copie della relazione tecnica a firma di professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, agronomo, perito edile, ecc.), completa di documentazione fotografica delle alberature da abbattere (almeno due fotografie per pianta) e delle strutture danneggiate, che attesti la situazione di rischio potenziale imminente per la pubblica incolumità dovuta ai danni causati dalla pianta alle strutture;
- n. 2 copie di planimetria in scala 1: con la precisa identificazione e localizzazione della/e pianta/e da abbattere, delle strutture a rischio di compromissione e delle piante da piantumare in sostituzione.

Nei casi di richiesta per esistenza di fitopatologie specifiche, ovvero documentata opportunità agronomica, quale contiguità ad altre essenze o manufatti che ne pregiudichino il regolare sviluppo o infine piante che per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo :

- n. 2 copie della relazione tecnica (a firma di professionista abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale) attestante il verificarsi delle condizioni per l'abbattimento, completa di documentazione fotografica delle alberature da abbattere (almeno due fotografie per pianta);
- n. 2 copie di planimetria in scala 1: con la precisa identificazione e localizzazione della/e pianta/e da abbattere e di quella/e da piantumare in sostituzione;

altro.....
.....

Data

FIRMA.....

ALLEGATO N. 2 : ELENCO DELLE PRINCIPALI SPECIE ARBOREE SUDDIVISE IN CLASSI DI GRANDEZZA

Nella tabella sottostante si riporta un elenco delle principali specie suddivise in tre categorie:

- a) autoctone spontanee (1)
- b) autoctone non spontanee come fascia climatica (2)
- c) esotiche/ornamentali acclimatate (3)





Tali specie sono inoltre suddivise in tre classi di grandezza.

SPECIE DI PRIMA GRANDEZZA	SPECIE DI SECONDA GRANDEZZA	SPECIE DI TERZA GRANDEZZA
(altezza piante > di 16 metri)	(altezza piante tra 10 e 16 metri)	(altezza piante < 10 metri)
Abies alba (2)	Abies cephalonica (3)	Acer davidii (3)
Abies nordmanniana (3)	Acer campestre (1)	Acer ginnala (3)
Ailanthus altissima (3)	Acer platanoides (1)	Acer japonicum (3)
Cedrus atlantica (3)	Acer pseudoplatanus (1)	Acer lobelii (3)
Cedrus deodara (3)	Acer saccharinum (3)	Acer monspessulanum (2)
Cedrus libani (3)	Acer saccharum (3)	Acer negundo (3)
Celtis australis (1)	Aesculus hippocastanum (3)	Acer opalus (1)
Cupressus sempervirens (2)	Aesculus x carnea (3)	Acer palmatum (3)
Fagus sylvatica (1)	Alnus cordata (2)	Acer palmatum 'Atropurpureum' (3)
Fagus sylvatica 'Pendula' (3)	Alnus glutinosa (1)	Albizia julibrissin (3)
Fagus sylvatica 'Atropurpurea' (3)	Alnus incana (2)	Amelanchier canadensis (3)
Fraxinus excelsior (1)	Araucaria araucana (3)	Amelanchier laevis (3)
Juglans nigra (3)	Betula alba (2)	Arbutus unedo (2)
Juglans regia (1)	Betula verrucosa (2)	Carpinus betulus (1)
Larix decidua (2)	Calocedrus decurrens (3)	Carpinus betulus 'Pyramidalis' (2)
Metasequoia glyptostroboides (3)	Carya ovata (3)	Catalpa bignonioides (3)
Picea abies (2)	Chamaecyparis lawsoniana (3)	Catalpa bungei (3)
Picea omorika (3)	Cupressocyparis leylandii (3)	Ceratonia siliqua (2)
Pinus strobus (3)	Ginkgo biloba (3)	Cercis siliquastrum (2)
Platanus occidentalis (3)	Gleditsia triacanthos (3)	Clerodendron trichotomum (3)
Platanus orientalis (3)	Liquidambar styraciflua (3)	Cornus kousa (3)
Platanus x acerifolia (3)	Liriodendron tulipifera (3)	Corylus avellana (1)
Populus alba (1)	Magnolia grandiflora (3)	Crataegus monogyna (1)
Populus nigra (1)	Ostrya carpinifolia (2)	Crataegus oxyacantha (1)
Populus nigra italica (1)	Paulownia tomentosa (3)	Crataegus oxyacantha 'Paul's Scarlet' (3)
Populus tremula (1)	Pinus nigra (2)	Diospyros kaki (3)
Pseudotsuga (menziesii) (3)	Pinus pinea (2)	Diospyros virginiana (3)
Pterocarya fraxinifolia (3)	Pinus sylvestris (1)	Eriobotrya japonica (3)
Quercus cerris (1)	Pinus wallichiana (3)	Fraxinus ornus (2)
Quercus petraea (1)	Prunus avium (1)	Fraxinus oxycarpa (2)
Quercus robur (1)	Quercus coccinea (2)	Hibiscus syriacus (3)

Quercus robur 'Pyramidalis' (1)	Quercus frainetto (2)	Koelreuteria paniculata (3)
Quercus rubra (3)	Quercus palustris (3)	Laburnum anagyroides (1)
Robinia pseudoacacia (3)	Salix alba (1)	Lagerstroemia indica (3)
Sequoia sempervirens (3)	Salix babilonica (3)	Laurus nobilis (2)
Sequoiadendron giganteum (3)	Sophora japonica (3)	Magnolia X soulangeana (2)
Taxodium distichum (3)	Thuja occidentalis (3)	Malus communis (1)
Thuja plicata (3)	Thuja orientalis (3)	Malus floribunda (3)
Tilia cordata (1)	Trachycarpus fortunei (3)	Morus alba (1)
Tilia hybrida 'Argentea' (3)	Ulmus campestris (1)	Morus nigra (1)
Tilia plathyphyllos (1)	Ulmus carpiniifolia (1)	Olea europaea (2)
Tilia tomentosa (3)	Ulmus glabra (2)	Parrotia persica (3)
Ulmus pumila (3)	Zelkova serrata (3)	Pinus pinaster (2)
		Prunus cerasifera 'Pissardii' (3)
		Prunus lusitanica (3)
		Prunus mahaleb (2)
		Prunus padus (1)
		Prunus serotina (2)
		Prunus serrulata 'Accolade' (3)
		Prunus serrulata 'Kanzan' (3)
		Punica granatum (2)
		Pyrus callieriana (3)
		Pyrus salicifolia (3)
		Quercus ilex (2)
		Quercus pubescens (1)
		Rhus tiphyna (3)
		Robinia hispida 'Rosea' (3)
		Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' (3)
		Salix caprea (2)
		Sophora japonica 'Pendula' (3)
		Sorbus aria (1)
		Sorbus aucuparia (2)
		Sorbus aucuparia (2)
		Sorbus domestica (1)
		Tamarix gallica (2)
		Tamarix pentandra (2)
		Tamarix tetrandra (2)
		Taxus baccata (2)


ALLEGATO N. 3 : SCHEMI PER LA TUTELA DEGLI ALBERI NELLE AREE DI CANTIERE

Si riportano una serie di schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere..




5 accessi di cantiere

... nelle vicinanze di alberi il transito veicolare deve essere minimo e di breve durata, ... una precauzione indispensabile




6 occupazione del terreno

... evitare di porre nella zona delle radici e della chioma.



7 lavori di scavo


... da evitare nella zona delle radici.



8 scavi


Attenzione all'abbassamento della falda freatica: pericolo d'essiccazione, è indispensabile innaffiare!

Coprire immediatamente la scarpata con una stuoia di protezione, seminare o piantare.




9 palizzata I

Sfruttare al massimo lo spazio a disposizione per la protezione dell'albero!




10 palizzata II

Area di marciapiede con spazio sufficiente.
Protezione secondo spazio esistente.



11 palizzata III


Area di marciapiede con spazio sufficiente.
Protezione secondo spazio esistente.




12 depositi

... evitare !!!
F. formalmente vietato depositare: olio, prodotti chimici, veleni.

Inquinamento della falda freatica !




13 taglio di radici



- il taglio di radici è un compito da specialisti
- tagli netti per le radici danneggiate
- riempire gli scavi con una miscela humus/sabbia 2:1
- riutilizzare il materiale disponibile
- innaffiare subito


14 rigenerazione delle radici

Durante gli scavi... nella zona delle radici usare una miscela humus/sabbia. Innaffiare subito!



15 aerazione delle radici

... nei terreni costipati e pavimentati



16 disposizioni per la piantagione

